



ALLEGATO A)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA

- Le Condizioni del Contratto di Fornitura che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevalgono in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI – CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO" ;

Il presente appalto è regolato:

- dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento di Ateneo. Pertanto il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di aver ricevuto i suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli stessi.

Art. 1

(oggetto)

L'appalto ha per oggetto – per l'annualità 2020 - la fornitura di toner, cartucce a getto d'inchiostro, fotoconduttori e di vaschette recupero toner esausto, nelle quantità e tipologie (originali e rigenerati) riportate nell'allegato dettaglio economico (All. 1), che è parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura.

La fornitura dovrà essere conforme a quanto indicato nel dettaglio tecnico-economico, pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

I consumabili da stampa rigenerati richiesti, pena esclusione dalla gara, dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare del 13 febbraio 2014 G.U. n. 58 dell'11/03/2014, le cui specifiche tecniche sono dettagliatamente indicate nel successivo art.2.

L'Università si riserva la facoltà di estendere la fornitura, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nel limite del 20% del corrispettivo dell'appalto.

Art. 2

(Specifiche tecniche e requisiti di conformità)

Per le cartucce di toner e a getto di inchiostro devono essere osservate le disposizioni dettate dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019 esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B relativamente alle polveri di toner e di inchiostro.

Inoltre, le cartucce offerte devono riportare la denominazione o ragione sociale del produttore ed il codice identificativo del prodotto.

Le cartucce rigenerate e/o ricostruite devono riportare il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l'autorizzazione all'uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della certificazione LGA (certificazione rilasciata in base ad un rapporto di prova elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025), si dovrà allegare i rapporti delle prove condotte da un laboratorio accreditato ai sensi



della norma UNI EN ISO 17025 attestanti, in assenza di informazioni all'interno delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri, l'esito negativo del test di AMES. Laddove il concorrente dimostri di non aver avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili può allegare una dichiarazione - resa ai sensi del DPR 445/2000 - dal fornitore di tali polveri o inchiostri che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito.

Inoltre i consumabili da stampa rigenerati offerti devono essere compatibili con le apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla stampante correlati all'uso di tali prodotti, devono essere garantiti dal produttore.

Infine, le cartucce fornite devono essere conformi al Dlgs 10 febbraio 2002 n. 30 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273". L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di Finanza e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.

Art. 3

(Modalità di Partecipazione)

Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016), anche dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) "iscrizione nel Registro delle imprese CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara";
- 2) "aver realizzato un fatturato annuo nell'anno 2019 pari ad almeno una volta l'importo della gara;
- 3) aver regolarmente eseguito, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, almeno una fornitura identica o analoga a quella del lotto di partecipazione alla gara.
- 4) sottoscrivere il presente documento, denominato "Condizioni particolari per la fornitura di consumabili da stampa della RdO in segno di incondizionata accettazione delle stesse;
- 5) presentare idonea certificazione comprovante la conformità delle cartucce rigenerate ai requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4

(Modalità di aggiudicazione)

L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, è pari a Euro 65.000,00, con un importo a base d'asta, pari ad euro 54.167,00,00, il tutto oltre IVA, come per legge - oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero - CIG 8219274778; non sono ammesse offerte pari o in aumento né offerte parziali, pena esclusione dalla gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta economica dovrà riportare, altresì, il prezzo unitario di ciascuna tipologia di prodotto da realizzare in conformità al modello denominato "**dettaglio tecnico-economico**" (allegato 1).

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo indicato in offerta ed i prezzi unitari, si terrà unicamente conto del primo.



Si provvederà, a cura del seggio di gara all'uopo nominato, alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/16, solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse e a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso collocato al primo posto della graduatoria previa verifica della congruità del prezzo offerto.

In assenza di almeno cinque offerte ammesse, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, previa verifica della congruità da parte della Struttura competente.

Qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero pari o superiore a dieci l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che sarà individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del medesimo D.Lgs..

Qualora l'offerta più bassa sia presentata da due o più ditte, si procederà al sorteggio fra le stesse.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per qualsiasi causa adeguatamente motivata.

La ditta aggiudicataria è vincolata all'offerta presentata per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa.

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente.

Ai fini della partecipazione della gara, il concorrente dovrà sottoscrivere le seguenti Condizioni particolari di fornitura in segno di incondizionata accettazione delle stesse.

Art. 5 **(consegna)**

L'intera fornitura dovrà essere consegnata presso il Magazzino dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via Mezzocannone n. 6, piano terra, Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, (attenzione: trattasi di "zona a traffico limitato"), entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di stipula del contratto firmato digitalmente.

Per eventuali chiarimenti o informazioni sulla Richiesta di Offerta contattare le sig.re Elena Cesaro tel. 081/2537384 o Roberta Vecchione – tel. 081/2537306 e per la consegna il sig. Enzo Forte – tel. 081/2537321 o 081/2536608.

Art. 6 **(inadempimenti e penali)**

Per ogni giorno di ritardo, oltre i termini suindicati, sarà applicata una penale pari all'ammontare del 1 per mille dell'importo contrattuale, il cui ammontare sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo il risarcimento del maggiore danno subito dalla Università. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento salvo il maggior danno.

Art. 7 **(cauzione definitiva)**

All'atto dell'aggiudicazione e per la successiva stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, nonchè a garanzia del



risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, prestare cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria "a prima richiesta". La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

In alternativa la cauzione potrà essere prestata mediante deposito, presso la sezione Cassa dell'Ufficio Economato di questa Università, III piano, Edificio Centrale, di un assegno circolare intestato all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

- di aver preso visione di tutte le presenti "Condizioni particolari di fornitura per la RdO e di tutti gli atti richiamati, nonché di aver visionato l'offerta del concorrente, di accettarli in ogni loro parte;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'articolo 1957 co.2, c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Inoltre la cauzione dovrà contenere l'impegno del garante, in caso di attivazione del quinto d'obbligo, a procedere alla necessaria integrazione della stessa in relazione alla fornitura oggetto di estensione.

La cauzione, qualora non utilizzata, sarà restituita a scadenza del periodo di garanzia.

Art. 8 **(pagamento)**

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture; entro tale termine si procederà a acquisire il D.U.R.C. e il certificato Equitalia - se necessari - e all'emissione del mandato di pagamento.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II - UNITA' COMPETENTE UFFICIO CONTRATTI PER FORNITURE SOTTO SOGLIA- Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli ed inviata, mediante il sistema di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche, all'Ufficio destinatario di fatturazione il cui CUU (Codice Univoco Ufficio) è il seguente: VC8YJD (Ripartizione Attività Contrattuale).

Si ricorda che, in ogni caso, la ditta contraente potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione in ordine all'attestazione di regolare esecuzione e alla liquidazione della spesa, che sarà effettuata dall'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, entro 30 giorni dalla consegna dell'intera fornitura.



Si precisa infine che la società contraente dovrà emettere la fattura esclusivamente al completamento della fornitura.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della L. n° 136/2010, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla transazione relativa alla fornitura in oggetto con spese a carico della società.

La società dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n° 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'eventuale inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa).

Art. 9

(obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità dell'impresa)

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Università si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola. L'impresa non avrà alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in conformità al presente articolo.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Nella esecuzione delle prestazioni, l'impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di procurare danni o infortuni alle persone e alle cose, sia dell'Università che di terzi.

Art. 10

(risoluzione del contratto)

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ritardata consegna nel numero di giorni specificati al precedente art. 5;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 11.

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario.

L'università si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dell'Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei



dipendenti, consulenti e collaboratori della società, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Infine si procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 11

(divieto di cessione del contratto)

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, nei limiti previsti dall'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12

(spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della società aggiudicataria, ivi compresa l'imposta di bollo il cui importo sarà determinato in fase di predisposizione del contratto e comunicato alla società affidataria.

Art. 13

(tutela dei dati personali)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rdp@unina.it; PEC rdp@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

Art. 14

(foro competente)

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.

F.TO
IL CAPO DELL'UFFICIO
Elena Cesaro